



Allegato A
Decreto del Commissario straordinario n. /2017

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO CURRICULARE PRESSO L'ESU DI VENEZIA

Art. 1 – Finalità

In conformità all'art. 18 della legge 196/97 e del successivo DM 142/98, l'ESU di Venezia promuove e sostiene le attività di tirocinio curriculare a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea (triennale, magistrale, ciclo unico). I tirocini non hanno finalità di inserimento lavorativo, ma di affinamento del processo di apprendimento e di formazione.

Art. 2 – Definizioni

Il tirocinio è un'esperienza formativa temporanea, non costituente rapporto di lavoro, che uno studente svolge presso una struttura convenzionata con l'Università allo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- Tirocinio curriculare: esperienza formativa temporanea svolta durante il percorso di studi ad integrazione del proprio curriculum di studi; viene effettuato prima del conseguimento del titolo e può comportare l'acquisizione di CFU, come indicato dal regolamento didattico del singolo corso di studio;
- Tirocinante: studente iscritto a corsi di laurea (triennale, magistrale, ciclo unico);
- Soggetto promotore: Università, ovvero il soggetto che promuove l'esperienza di tirocinio controllandone i contenuti e lo svolgimento, assumendo così la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa;
- Tutor Universitario: docente che assume la funzione di responsabile didattico-organizzativo delle attività svolte dal tirocinante;
- Soggetto ospitante: struttura convenzionata con l'Università, pubblica o privata, presso la quale si svolge il tirocinio;
- Tutor aziendale: soggetto che assume la funzione di responsabile dell'inserimento del tirocinante all'interno del soggetto ospitante.



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario



REGIONE DEL VENETO

Art. 3- Stipula delle convenzioni

Il tirocinio viene regolato da apposita convenzione stipulata tra l'Università e il legale rappresentante del soggetto ospitante. Mediante la stipula della convenzione il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico.

Art. 4 – Progetti formativi e di orientamento

Il tirocinio viene svolto sulla base di apposito progetto formativo individuale sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

Art. 5 Durata del tirocinio

Durata minima di 1 mese e massima di 12 mesi.

Art. 6- Copertura assicurativa

L'Università in qualità di ente promotore di tirocini e stage provvede ad assicurare il tirocinante contro infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice.

Art. 7 – Compenso

Per i tirocini curriculari non è previsto l'obbligo di un compenso.

Art. 8 – Facilitazioni previste

L'ESU di Venezia, in quanto soggetto ospitante, prevede un rimborso del costo del pasto, da consumarsi preferibilmente presso la mensa universitaria aziendale, qualora vi sia svolgimento di attività antimeridiana con prosecuzione nel pomeriggio. Qualora non sia possibile l'accesso della mensa universitaria, potrà essere riconosciuto, sussistendone le condizioni, il buono pasto sostitutivo o il rimborso del pasto nei limiti di € 7,00.

Inoltre, è previsto il rimborso delle spese di trasporto sostenute dal tirocinante con mezzi pubblici per raggiungere l'ufficio dell'ESU presso cui svolge l'attività di tirocinio.

Art. 9 – Monitoraggio e valutazione

Al termine del tirocinio curriculare, ai fini del controllo e del monitoraggio dell'esperienza svolta, il tutor aziendale e il tirocinante sono tenuti a compilare un questionario di valutazione.